

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

<b>Numero del provvedimento</b>	26
<b>Data del provvedimento</b>	21-10-2022
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE IN TEMA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE - PROGETTO PONTE FAMIGLIE ACCOGLIENTI PER LA PRIMA INFANZIA

<b>Presidente</b>	Anna Maria Ida Celesti
<b>Direttore</b>	
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Daniele Mannelli
<b>Resp. del procedimento</b>	Daniele Mannelli - direttore
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Daniele Mannelli

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.  
La riunione si è svolta anche in videoconferenza

Risultano presenti:

<b>ente</b>	<b>Rappresentante</b>		<b>quote</b>	<b>presente</b>	<b>assente</b>
Comune Abetone Cutigliano	p. Marcello Danti Anna Maria Ida Celesti	Sindaco	0,81%	x	
Comune Agliana	p. Benespero Luca ass. Greta Avanzo	Sindaco	6,75%	x	
Comune Marliana	Federico Bruschi	Sindaco	1,24%	x	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti ass. Sandra Neri	Sindaco	4,13%	x	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	Vice sindaco	34,76%	x	
Comune Quarrata	p. Gabriele Romiti ass. Mariavittoria Michelacci	Sindaco	10,08%	x	
Comune Sambuca Pistoiese	Fabio Micheletti	Sindaco	0,62%	x	
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo ass. Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%	x	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi ass. Ilaria Gargini	Sindaco	4,49%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%		

**Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti**

<b>Organismi/nominativo presidente</b>	<b>presente</b>	<b>assente</b>
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini		x
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		x



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Regolamento
<b>Contenuto</b>	REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE IN TEMA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE - PROGETTO PONTE FAMIGLIE ACCOGLIENTI PER LA PRIMA INFANZIA.

<b>Presidente</b>	Anna Maria Ida Celesti
<b>Direttore</b>	Daniele Mannelli
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Daniele Mannelli
<b>Resp. del procedimento</b>	Daniele Mannelli - direttore
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Daniele Mannelli

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

-  
la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propri deliberazioni. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USLn.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USLn.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comuni di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;

- con propri deliberazioni n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Visto l'articolo n. 12 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista l'esigenza di un regolamento della Società della Salute Pistoiese che recepisce i cambiamenti culturali e normativi sul tema dell'accoglienza etero familiare dei bambini;

Ritenuto che il regolamento allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto sia congruente con le linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare del 2012 e le linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in condizione di vulnerabilità del 2017, prevedendo plurime forme di sostegno alla famiglia, diversificate a seconda dell'intensità del bisogno espresso

dalla famiglia o disposto dall'autorità giudiziaria, laddove coinvolta e prevede, inoltre, innovative modalità di supporto al nucleo in difficoltà, promuovendo forme di solidarietà tra famiglie che affiancano la famiglia d'origine senza sostituirsi ad essa. L'indicazione metodologica è delineata nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021/2023, che richiama tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, gli interventi per la genitorialità positiva sperimentati nell'ultimo decennio dal Programma P.I.P.P.I. (programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione), che prevede tra i principali dispositivi di intervento proprio le "famiglie d'appoggio".

Dato atto, inoltre, che il Regolamento si ripropone di sostenere i servizi sociali nella progettazione di interventi d'aiuto sempre più personalizzati sulla singola situazione, attivando allo stesso tempo nella cittadinanza una cultura della vicinanza solidale.

Visto, inoltre, il progetto allegato al presente atto anch'esso parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato Progetto "Ponte, famiglie accoglienti per la prima infanzia", progetto del Centro Affidi d'area pistoiese dedicato ai piccolissimi che necessitano di una collocazione d'urgenza fuori dal proprio nucleo d'origine e che garantisce in tempi rapidi la collocazione presso una famiglia, evitando periodi di ospedalizzazione o di istituzionalizzazione, in una fase così delicata ed importante dell'esistenza .

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il Regolamento della Società della Salute pistoiese in tema di affidamento familiare e reti di solidarietà familiare, ed il Progetto Ponte famiglie accoglienza per la prima infanzia.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100PISTOIA

**f.to IL DIRETTORE  
(Daniele Mannelli)**

**f.to LA PRESIDENTE  
(Anna Maria Ida Celesti)**

All:  
Regolamento  
Progetto

## **REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE IN TEMA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE.**

### Riferimenti Normativi:

- L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- D.L. 18 agosto 1998, n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- L. 26 agosto 2002, n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- L. 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante le "Modifiche alle legge 4 maggio 1983, n .184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2012
- Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 21 dicembre 2017,
  
- La Regione Toscana regola l'affido familiare sulla base degli Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006 e della Delibera regionale n. 374 del 10 aprile 2017

### PREMESSA

Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili ai bambini e ai ragazzi per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno e per realizzare le proprie aspirazioni.

La famiglia è il luogo naturale e privilegiato in cui i bambini crescono e sviluppano le proprie potenzialità.

Ai sensi delle Leggi 184/83, 285/97, 328/2000, 149/2001, i servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari devono prioritariamente porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia, affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano in difficoltà a svolgere le

proprie funzioni, si rendono necessari interventi di sostegno alla famiglia e di tutela del minore.

Il mandato istituzionale degli enti locali è finalizzato alla protezione del minore e si esprime coinvolgendo la comunità attraverso molteplici forme di sostegno alle famiglie, basate sui concetti di sussidiarietà, generatività e corresponsabilità.

In tale senso si è espressa l'Assemblea generale dell'Onu della [Risoluzione n. 64/142 sulle linee guida sull'Accoglienza familiare dei bambini](#), con cui si raccomanda il ricorso all'affidamento familiare come strumento giuridico da incentivare, nei casi in cui il minore non possa rimanere nell'ambito del proprio nucleo familiare, ugualmente la modifica del Titolo V della Costituzione ha imposto allo Stato e alle Regioni di impegnarsi alla costruzione di uno strumento che sensibilizzasse all'utilizzo dell'affidamento familiare.

Le [Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, adottate](#) dalla Conferenza Stato Regioni, e interamente richiamate in questo regolamento, dal 2012 completano l'indicazione normativa della legge 184/1983 (modificata dalla L.149/2001) e declinano il sostegno alle famiglie ed ai bambini, in una pluralità di forme, in base all'intensità del bisogno e dei tempi di accoglienza.

Anche i nuovi LEPS (Livelli essenziali di prestazioni sociali, contenuti nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021/2023) disegnano la cura delle famiglie vulnerabili ed il sostegno dei bambini, attraverso diversi dispositivi, tra cui le reti di prossimità hanno un ruolo fondamentale.

L'impianto normativo delinea l'affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie sempre di più come una risorsa per i cittadini, e la comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento. Per i bambini e le bambine l'esperienza di essere supportati e accolti da una famiglia, in affido o come solidarietà tra famiglie, può rappresentare l'occasione di sperimentare relazioni di cura, di crescita, di sviluppo delle proprie potenzialità, ad integrazione di quelle offerte dalla famiglia d'origine.

Per la comunità potenziare reti di solidarietà familiare significa sviluppare relazioni e produrre legame sociale « ... l'impegno attivo nella costruzione di legame sociale è una scelta esplicita che cerca di mettere in campo energie e azioni per certi versi "antagoniste" al fenomeno della progressiva erosione della dimensione relazionale di molti contesti sociali contemporanei» (Bauman, 1999).

### Art. 1 – Oggetto

#### Regolamento Affidamento Familiare e Reti di solidarietà familiare

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi l'attivazione, la gestione, e il monitoraggio dell'affidamento familiare e della solidarietà familiare nel territorio della Società della Salute Pistoiese, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. Il presente documento è redatto nel rispetto delle "Linee nazionali di indirizzo sull'affidamento familiare" e promuove ed incoraggia

tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato, secondo i LEPS, definiti sulla base del programma P.I.P.P.I.

Promuove la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di solidarietà legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

Gli interventi qui definiti di “solidarietà familiare o tra famiglie” trovano le ragioni normative nell’art. 1 della legge 184/83, così come ridefinito dalla legge 149/2001 comma 3, dall’art. 16 della legge 328/2000 comma 3, dal Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza relativo agli anni 2003/2006 e succ.

L’affidamento familiare è dalle stesse fonti, specificatamente normato ed individuato come uno strumento particolarmente importante all’interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

### Art. 2 Finalità

Obiettivo generale è la attenuazione delle situazioni di fragilità presenti nel territorio della Società della Salute Pistoiese, con particolare attenzione a quelle vissute dai bambini, attraverso il miglioramento dei percorsi di accoglienza e protezione e tramite l’implementazione e la diversificazione di percorsi di affiancamento alle situazioni di disagio familiare.

Si prevede lo sviluppo di azioni volte a promuovere una “comunità accogliente”, quale forma di sussidiarietà orizzontale per lo sviluppo di competenze educative.

La Società della Salute valorizza percorsi di accoglienza in cui la famiglia assuma un ruolo attivo e partecipe, per una cultura che ponga al centro la genitorialità e la responsabilità sociale.

### Art. 3 Promozione e sensibilizzazione

La Società della Salute promuove azioni di sensibilizzazione all’affidamento familiare e alla solidarietà tra famiglie, aderendo a campagne ed iniziative nazionali e regionali e realizzando occasioni di riflessione sulla solidarietà tra famiglie.

Individua in particolare, come da consuetudine sul territorio toscano, il mese di ottobre, per la promozione della solidarietà familiare con iniziative pubbliche gratuite, eventi, seminari e attività di informazione rivolte alle scuole, alle associazioni sportive, culturali e ricreative e alla cittadinanza nel suo complesso, attraverso il Centro Affidi, in collaborazione con i Comuni, e i Centri per le famiglie.

## TITOLO I- AFFIDAMENTO FAMILIARE

### Art. 1 - Finalità e obiettivi dell’affidamento familiare

L’intervento dell’affidamento familiare dei bambini è regolato dalla Legge n. 184 del 04/05/1983, come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 “Diritto del minore alla propria famiglia”.

L’affidamento familiare persegue le seguenti finalità: a) garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli

uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura; b) consentire il tempo necessario alla famiglia d'origine per recuperare le competenze necessarie al rientro del bambino nella stessa; c) qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, proseguire nel sostegno al minore accompagnandolo nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

La legge richiede che nel provvedimento di affidamento familiare siano indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di un provvedimento consensuale o giudiziale.

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nel sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali assicurando allo stesso tempo al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. L'affidamento familiare è da intendersi come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino momentaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.

Nell'affidamento familiare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia di origine sono normati, generalmente dall'Autorità giudiziaria che lo ha disposto, e solitamente vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell'interesse del bambino stesso. Tale mantenimento, deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che sostenga sia il bambino sia le famiglie coinvolte (d'origine e affidataria).

L'affidamento familiare è, di norma, un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (art. 4 comma 4 della L. n. 184/83 e ss. mm. e ii.). Il Tribunale per i minorenni può prorogare l'affidamento qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al bambino. Nel caso in cui il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, per situazioni particolari motivate che necessitino di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria l'affidamento, detto sine die, può accompagnare il ragazzo nel percorso verso l'autonomia personale, anche oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, con il consenso del ragazzo e degli affidatari

La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino o quando le difficoltà della famiglia d'origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del bambino. La L. n. 173 del 2015 riconosce il valore affettivo dei legami

creati nell'esperienza dell'affido familiare, incentivando la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare vengono stabiliti i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova collocazione o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne, all'interno del Progetto Quadro, quale insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Il progetto Quadro, che contiene il Progetto d'affido è rivolto direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. È redatto ed aggiornato con il coinvolgimento del bambino e della sua famiglia oltre che di tutti gli operatori e i servizi coinvolti nel percorso di sostegno e cura. Tale Progetto contiene tutte le informazioni sul caso e le disposizioni dell'autorità giudiziaria, eventualmente coinvolta, ed è garanzia di trasparenza rispetto agli interventi messi in campo a tutela del progetto stesso e di tutti gli attori coinvolti.

**Art. 2 - Destinatari degli interventi di affidamento familiare: il bambino**

Ai sensi della legislazione internazionale (Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata con L. 9.02.99 n. 30 art. 16 e 17, Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York 1989, ratificata con L. 27-05.1991 n. 176 art. 9, 12, 18 e 20), nazionale e regionale, l'istituzione dell'affido è rivolta a tutti i minori d'età che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse.

L'affido può essere disposto in favore di minorenni residenti o in carico ai servizi sociali del territorio di competenza, ai sensi della normativa vigente. Soggetti dell'affidamento familiare sono:

- Bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d'origine. È possibile l'affidamento familiare anche di bambini neonati o molto piccoli, per i quali è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile;

- Minori stranieri non accompagnati, privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;

- In via sperimentale si possono prevedere nuclei familiari mono genitoriali, che necessitino di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia.

Il bambino, quale centro del progetto d'affido ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato, informato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto Quadro, redatto dagli operatori con il coinvolgimento della famiglia stessa, e comprende gli obiettivi da

raggiungere, declinando le azioni, i tempi ed i ruoli di ciascuno e del Progetto di affido che lo riguardano;

- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel suo maggior interesse.

Art. 3 – Destinatari degli interventi di affidamento familiare: gli affidatari

Gli affidatari possono essere famiglie con o senza figli e persone singole, in grado di assicurare il mantenimento, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il bambino ha bisogno. Non sono previsti limiti d'età, né di reddito, ma disponibilità all'accoglienza nella propria casa e nella propria famiglia. A seconda del progetto d'affido occorre disponibilità di tempo e un'organizzazione familiare adeguata all'impegno. Tutti i membri della famiglia che accoglie devono garantire la propria disponibilità all'accoglienza. Particolare cura andrà prestata in caso di presenza di altri minori e alla loro preparazione all'accoglienza.

La legge stabilisce che l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli [articoli 330](#) e [333 del codice civile](#), o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Gli Affidatari possono essere individuati tra quanti si rendono disponibili per l'affidamento e per i quali il centro affidi della società della Salute Pistoiese, competente territorialmente, abbia accertato:

- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino o del ragazzo, assicurando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;
- la presenza delle necessarie risorse psico emotive e relazionali indispensabili a sostenere un progetto d'affido;
- la formazione specifica sul tema;
- l'integrazione nell'ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- la disponibilità al rapporto con la famiglia di origine, secondo il progetto individuale;
- la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l'affidamento;
- che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico.

Di norma offrono la propria disponibilità al centro affidi della propria zona di residenza ma, occasionalmente, possono anche rispondere a richieste di altri centri affidi o rivolgersi ad associazioni di famiglie che si occupano

di affidamento familiare. Gli affidatari potranno godere delle agevolazioni previdenziali previste dalla legge nazionale e da eventuali agevolazioni regionali e comunali.

**Art. 4 Destinatari degli interventi di affidamento familiare: la famiglia d'origine**

La famiglia del bambino è soggetto dell'intervento di affidamento familiare affinché possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile.

Il sostegno alla famiglia d'origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.

**Art.5 - Tipologie di affidamento familiare**

L'intervento di affidamento familiare, secondo la normativa vigente è definito in base allo status giuridico:

a) consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge n. 184/83, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il bambino non sia affidato a parente entro il IV grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;

b) giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza, nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il bambino ai sensi degli artt. 330 e ss c.c.

A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

a) affidamento eterofamiliare: quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine;

b) affidamento intrafamiliare: quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la potestà genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno.

Si distinguono inoltre le tipologie di affidamento in base al tempo di permanenza del minore presso gli affidatari:

- affidamento residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- affidamento diurno/semi residenziale: quando il minore trascorre solo parte della giornata/settimana con gli affidatari;
- affidamento parziale/part time: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.

**Art.6 - Verso nuove forme di affido**

L'affidamento familiare si può articolare in varie tipologie di intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia.

I servizi sociali territoriali in collaborazione con il Centro affidi della Società della Salute Pistoiese, possono sperimentare tipologie innovative di affidamento qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all'accoglienza familiare di bambini in situazioni particolarmente complesse. Le modalità di applicazione di tali forme di affidamento devono essere dettagliate nel Progetto Quadro e nel progetto d'Affido e condivise con l'Autorità Giudiziaria competente laddove coinvolta, o con la famiglia in caso di affido consensuale. Comportano l'attivazione intorno alla situazione da sostenere di diverse risorse della società, che vanno reperite e non sono, generalmente, di pronta disponibilità presso il centro Affidi.

a) Affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie

Questa tipologia consente la condivisione del progetto d'affido con altre famiglie. È funzionale alla praticabilità dell'impegno, spesso consistente, che comporta accogliere uno o più bambini. Si articola nel modo seguente:

- la famiglia affidataria può aderire ad un gruppo o ad una rete di famiglie, informale o organizzata in associazione, per favorire un'azione aggregata di reciproco sostegno ed aiuto su un piano relazionale e materiale.
- si realizza l'affidamento di un bambino da parte di una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie, meglio se reperite nella cerchia di frequentazione del minore o della sua famiglia, per consentire una gestione delle attività quotidiane condivisa e quindi più semplice ed efficace, specie se si tratta di più fratelli/sorelle che necessitano dell'intervento di affidamento familiare.

b) Affidamento del nucleo mono genitoriale

Il bambino può essere accolto con un genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l'unità della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l'accompagnamento verso un percorso di autonomia. Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, o in difficoltà a svolgere il ruolo materno. Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra la mamma/bambino e la famiglia ospitante. Sarà possibile anche non emettere uno specifico provvedimento giudiziario di affidamento del bambino alla famiglia ospitante, qualora l'obiettivo primo dell'affidamento sia quello di responsabilizzare la madre nel proprio ruolo. In altri casi, ove occorra garantire una situazione di assoluta tutela del bambino – tutela che la mamma non è ancora in grado di garantire – si potrà affidare il bambino alla coppia ospitante.

c) Affidamento "Ponte"

Oggetto di uno specifico progetto del nostro territorio (che si allega al presente regolamento) e già attivato è l'affidamento cosiddetto "Ponte" avviene a tutela di un bambino, neonato o comunque molto piccolo (di norma 0-3 anni), che necessita di essere collocato in via d'urgenza fuori dal proprio nucleo familiare su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o perché se ne trovi improvvisamente privo. L'intervento è finalizzato a garantire ai neonati l'attenzione e la cura di una famiglia fin dai primi momenti di vita, senza prolungare oltre il dovuto la permanenza in ospedale o per evitarne l'inserimento in una casa-famiglia. Si tratta di affidamenti provvisori e temporanei, di durata breve: da poche settimane ad alcuni mesi, salvo diversa indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

Consente agli operatori e all'autorità giudiziaria di verificare la situazione del bambino e formulare il progetto contenente la collocazione più rispondente alle sue necessità.

Attesa la natura provvisoria del progetto di affidamento familiare del neonato, sono individuate, quali affidatarie, persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea ed immediata, specificatamente formate e con requisiti definiti dal progetto stesso: in genere sono coppie con precedenti esperienze genitoriali, con figli adulti o di età superiore ai 5 anni, senza istanze adottive, competenti dal punto di vista emotivo/affettivo, in grado di affrontare i processi di attaccamento e separazione dal bambino (allegato A).

#### d) Accompagnamento all'autonomia di neo-maggiorenni

Dedicato a ragazzi in uscita da percorsi di affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie cui l'autorità Giudiziaria prolunghi fino al 21° anno di età la possibilità di interventi a tutela sociali e sanitari. Si dispone con il consenso del ragazzo e degli affidatari. Consente la prosecuzione del percorso di studi o di percorsi di autonomia del giovane.

#### e) Affidamento professionale

Forma di accoglienza prevedibile in favore di bambini e ragazzi in situazioni di particolare criticità, caratterizzata da una struttura organizzativa che prevede un'attività di sostegno svolta da un tutor con competenza pedagogica che affianca stabilmente la famiglia o ne fa addirittura parte. Tale affido è stato sperimentato in taluni territori per bambini con bisogni speciali o con adolescenti con problematiche elevate. Può prevedere un contributo maggiorato fino al doppio rispetto a quanto erogato in caso di affido residenziale.

#### f) Affidamento in situazioni di emergenza umanitaria o calamità naturali

Al verificarsi di situazioni straordinarie, è possibile garantire ai minori un'accoglienza presso famiglie disponibili ad ospitalità temporanea di bambini e ragazzi che provengono anche dall'estero e necessitano di accoglienza per la propria incolumità o perché non possono far rientro

presso le proprie case e la propria famiglia. Si tratta di minori sradicati dal proprio contesto che vivono una situazione di incertezza e sofferenza. La selezione e la preparazione delle famiglie disponibili a tale intervento deve necessariamente essere rapida ed allo stesso tempo molto accurata. Si tratta di interventi per cui il contributo affido o il rimborso delle spese sostenute non è previsto, salvo diversa decisione dell'amministrazione coinvolta o stabilito da disposizioni nazionali o locali.

### Art. 7 – Funzioni e compiti dei Servizi Sociali Territoriali istituzionalmente competenti

Secondo le linee di indirizzo nazionali e regionali Il Servizio sociale case manager è quello del luogo di residenza del minore o che lo ha comunque in carico e detiene la regia degli interventi in suo favore come nel caso dei MSNA. La Regione Toscana con delibera 347 del 10 aprile 2017 (che si intende integralmente richiamata) stabilisce, tra l'altro, che il servizio sociale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche nel caso di trasferimento della famiglia affidataria, naturale o di inserimento in comunità residenziale.

Tale servizio sociale comunale si attiva formalmente per fornire le necessarie informazioni al servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria, la famiglia naturale e al competente centro per l'affido richiedendo collaborazione sul progetto d'affido.

Sono funzioni e compiti principali dei Servizi sociali istituzionalmente competenti del progetto sul bambino e la sua famiglia, in collaborazione con i servizi specialistici di volta in volta coinvolti (UFSMIA, SerD, ecc):

a) elaborare, predisporre e attuare il Progetto Quadro del minore; b) predisporre un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine; c) attivare l'equipe del Centro per l'Affido, qualora vi sia la necessità di collocare il minore in ambito etero familiare, per valutare la fattibilità del progetto d'affido, valutarne la tipologia più adeguata e individuare la risorsa familiare più idonea per il minore; d) valutare, in caso di affidamento intrafamiliare richiesto dal Tribunale per i Minorenni, l'adeguatezza dei parenti indicati, anche in collaborazione con il Centro Affidi; e) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine; f) predisporre, in collaborazione con il Centro Affidi, la famiglia affidataria e, se possibile, con la famiglia d'origine, il "Progetto di affido" con la definizione delle motivazioni, dei tempi, degli interventi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all'interno della famiglia di origine (*art. 4, comma 3, Legge n°184 del 1983*); g) monitorare periodicamente l'andamento del Progetto Quadro e quindi l'intervento di affidamento familiare, in relazione agli obiettivi previsti nel progetto stesso, in collaborazione con il Centro Affidi e con gli altri servizi coinvolti nella gestione del Progetto Quadro e, ogniqualvolta lo si ritenga opportuno, con la famiglia affidataria e con la famiglia d'origine; h) aggiornare l'Autorità Giudiziaria, eventualmente coinvolta rispetto al progetto del nucleo familiare e del progetto d'affido; i) erogare il contributo economico e le relative coperture assicurative a sostegno dell'affidamento familiare e

supportare, se necessario, l'affidatario nelle procedure istituzionali e/o burocratiche.

### Art. 8 - Funzioni e compiti del Centro per l'Affido

Sono funzioni e compiti dell'equipe multidisciplinare del Centro Affidi:

a) progettare e realizzare iniziative cittadine atte a promuovere nella comunità sociale una cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso diverse modalità, di associazioni, Centri per le famiglie, cooperative e altre forme aggregative di cittadini; b) progettare e organizzare percorsi di formazione gruppale per le famiglie ed i singoli che esprimono un interesse alla tematica dell'affidamento familiare; c) realizzare percorsi di conoscenza e valutazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'accoglienza di un minore nel proprio ambito familiare; d) collaborare, se richiesto, con i Servizi sociali istituzionalmente competenti per la valutazione dei parenti indicati dal Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento intrafamiliare; e) organizzare e gestire percorsi diretti al sostegno dei nuclei e dei singoli nella fase "dell'attesa"; f) individuare, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, la famiglia affidataria ritenuta adeguata per l'accoglienza e collaborare alla realizzazione dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore; g) predisporre, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti e la famiglia affidataria, il Progetto d'Affido e realizzare il monitoraggio; h) garantire il sostegno psico-socio-educativo individualizzato e gruppale della famiglia affidataria, affinché possa contribuire al positivo esito dell'intervento di affidamento familiare, attraverso: colloqui individuali, incontri di gruppo e di auto mutuo aiuto e il sostegno educativo domiciliare da svolgersi, in collaborazione con il servizio di educativa domiciliare dell'ente referente, almeno nel primo periodo e nelle fasi di maggiore delicatezza o criticità; i) collaborare con i Servizi sociali istituzionalmente competenti al monitoraggio dell'intervento di affidamento familiare all'interno del più complessivo Progetto Quadro, insieme agli altri servizi coinvolti nella gestione del Progetto stesso e, laddove opportuno, con la famiglia affidataria e con la famiglia d'origine; j) partecipare a Tavoli e iniziative regionali e nazionali dedicati all'affido in rappresentanza della zona pistoiese.

### Art. 9 - Sostegno economico

Gli affidatari hanno il dovere di accogliere presso di sé il minore d'età e provvedere, a seconda del progetto educativo individualizzato, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione. L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano, quindi, il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico, oltre a concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che si frappongono alla disponibilità all'affido.

È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Sociale competente per il bambino in affido (o per il nucleo mono genitoriale affidato), nei limiti delle risorse. Gli

affidatari sono civilmente responsabili dei danni eventualmente provocati a terzi dal minore d'età in affidamento e degli accidentali infortuni che capitassero al minore durante l'affidamento. Per questo è prevista la stipula di contratti assicurativi per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato da parte degli Enti titolari del caso. L'importo del contributo mensile sarà calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento o solidarietà tra famiglie realizzati, mentre la copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite dall'Ente comunale anche nelle forme di solidarietà tra famiglie. L'erogazione del contributo economico mensile e l'attivazione assicurativa sono a carico dell'Ente titolare e vengono attivate dal momento in cui il minore d'età è collocato presso gli affidatari.

L'affidatario può rinunciare al contributo previsto con una dichiarazione sottoscritta in merito da conservare agli atti. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria ed è così definito, salvo diversa regolamentazione da parte della Regione Toscana o normativa nazionale in contrasto con quanto definito:

- *Per l'affidamento etero familiare residenziale di minore o di nucleo mono genitoriale, il Contributo mensile è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS.*
- *In caso di affidamento di più fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo dei successivi al primo è ridotto del 30%.*
- *Per l'affidamento parziale il sostegno sarà proporzionale al periodo di accoglienza prevista e dell'impegno derivante.*
- *- Potrà essere previsto, dal servizio sociale titolare del caso, un aumento fino ad un massimo del 30% del contributo mensile, in caso di affidamento di minori con particolari complessità come, ad esempio, minori con problematiche di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia.*
- *- Per gli affidatari Ponte o comunque di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote, in particolare qualora sia necessario, ad esempio, un inserimento oneroso all'asilo nido.*
- *- In caso di affidamento familiare diretto a parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice civile, sia esso consensuale che giudiziale, non sono previsti contributi per l'affidamento. L'eventuale contributo e il suo importo saranno valutati in relazione alla situazione economica del nucleo e alle esigenze del minore.*
- *In caso di affidamenti pre-adottivi e in situazioni di adozioni "a rischio giuridico" non sono previsti contributi.*
- *- Gli interventi di vicinanza solidale e le famiglie d'appoggio possono ricevere un contributo a titolo di rimborso spese da concordare preventivamente con il servizio sociale referente.*

Per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, la possibilità di usufruire di rimborsi economici una tantum per straordinarie esigenze del bambino in affidamento (a titolo esemplificativo non sono da considerarsi straordinarie le

spese di istruzione o quelle per l'attività sportiva), da concordare e definirsi preventivamente con il servizio sociale referente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatto richiesta.

Qualora la famiglia naturale risulti in condizioni economiche tali da consentire di far fronte, in tutto o in parte, alle spese necessarie per l'educazione ed il mantenimento del figlio, il servizio sociale competente, di concerto con il centro affidi, concorderà con essa le modalità con le quali parteciperà in tal senso sostenendo le spese occorrenti. Nel caso di affidi giudiziari la partecipazione della famiglia affidataria alle spese di educazione e di mantenimento del figlio andrà inserita nella relazione redatta ai servizi da inoltrare al Tribunale.

## TITOLO II - RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

### Art. 1- La solidarietà tra famiglie

La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi e di risorse che possono essere ricercate e attivate dai servizi sociali in collaborazione con il centro affidi e con il centro per le famiglie, finalizzati a incrementare le risorse delle famiglie e sostenere le funzioni genitoriali. Risponde alla necessità che, accanto agli interventi professionali e sociali, si affianchino, opportunamente supportate, in un'ottica di sussidiarietà, altre famiglie che mettono a disposizione le proprie "competenze familiari".

L'obiettivo è quello di mettere in rete famiglie, appositamente formate, disponibili ad affiancare, gradualmente e attraverso un processo di conoscenza reciproca, altre famiglie che si trovano in difficoltà nell'affrontare i problemi quotidiani o che presentano modelli educativi carenti. La risorsa preziosa è l'interazione di tutti i membri e le persone coinvolte, soprattutto nella protezione e promozione della salute dei minori e nel perseguimento del benessere di ciascuno nel senso più ampio.

Caratteristica peculiare delle diverse forme di solidarietà tra famiglie è il mantenimento del minore d'età nel proprio contesto di vita, attraverso la realizzazione di interventi che hanno una funzione prevalentemente preventiva. Le forme di solidarietà tra famiglie hanno lo scopo di integrare le funzioni genitoriali, non di sostituirsi ad esse. L'intervento rientra nel progetto di presa in carico concordato con la famiglia, e si realizza, quindi, in un regime di consensualità. Concretamente avviene attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola, secondo le Linee di indirizzo nazionali per la genitorialità positiva a sostegno dei bambini e delle famiglie vulnerabili.

È possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di affidamento ai servizi sociali da parte dell'Autorità Giudiziaria, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla partecipazione attiva della famiglia. Le modalità di organizzazione e gestione delle famiglie disponibili per la solidarietà tra famiglie sono definite dal centro affidi d'area pistoiese in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con il centro per le famiglie.

Per le famiglie che scelgono di diventare "famiglie solidali" vengono organizzati degli incontri di sensibilizzazione e informazione, attività di formazione, colloqui di sostegno e accompagnamento all'esperienza e gruppi di auto-mutuo-aiuto.

Ogni singolo Progetto Quadro redatto per il minore e la sua famiglia conterrà le modalità concordate per l'apporto ed il sostegno della famiglia solidale.

Vengono qui individuate e regolamentate le seguenti tipologie di solidarietà tra famiglie: 1. Famiglie d'appoggio; 2. Reti familiari solidali; 3. Sostegno familiare omoculturale.

## 1. Famiglie d'appoggio

La famiglia d'appoggio è considerata un dispositivo, tra i principali a sostegno dei bambini e delle famiglie vulnerabili, dal programma P.I.P.P.I., divenuto LEPS. Consiste nella vicinanza ad un minore o ad un nucleo familiare che necessita di essere accompagnato o sostenuto nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi. Le famiglie d'appoggio sono prevalentemente ricercate nei contesti di vita del bambino e della famiglia con un'azione sinergica del servizio sociale, della famiglia d'origine, del centro affidi e del bambino stesso reso partecipe del progetto a suo favore.

Obiettivi specifici possono essere:

- conciliazione dei tempi di cura con i tempi lavorativi
- il sostegno alle attività scolastiche, di socializzazione o sportive
- il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari (ad es. appoggi estivi, nel week-end o nelle festività)
- l'accompagnamento all'autonomia di adolescenti o giovani adulti già in carico al servizio da minori d'età
- contrasto alla debolezza e frammentazioni delle reti relazionali
- aiuto a superare il disorientamento e i rischi connessi ai momenti di passaggio evolutivo della vita, ecc.

Da un punto di vista amministrativo e di responsabilità la vicinanza solidale delle famiglie d'appoggio è assimilata alla tipologia dell'affido diurno/part time.

## 2. Reti familiari solidali

Costruire "reti di famiglie" rappresenta un obiettivo per la Società della Salute Pistoiese. Potranno costituirsi formalmente in Associazione o essere gruppi informali, attenti non solo ai bisogni delle famiglie in difficoltà, ma anche al sostegno di coloro che sono impegnati nei vari percorsi di accoglienza, attraverso il confronto reciproco e lo scambio di esperienze.

Possono essere, quindi, gruppi di famiglie costituiti per offrirsi reciprocamente auto-mutuo aiuto rispetto a comuni problematiche o rispetto a condizioni generali di bisogno; o gruppi di famiglie organizzati per aiutare famiglie in difficoltà del vicinato o del proprio territorio.

Prevalentemente si prevede la costruzione di una rete familiare solidale a supporto di quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi. La rete solidale può avere molteplici finalità, tra cui: • la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati; • l'accompagnamento degli adulti in caso di carenza di abilità sociali o genitoriali (ad es. disbrigo incombenze burocratiche quali iscrizioni a scuola, oppure supporto alle attività di accudimento, conoscenza delle risorse del territorio, ecc.); • il supporto a famiglie in momenti di particolare fragilità a cura di un gruppo omogeneo (ad es. le famiglie del quartiere o del condominio, i genitori dei compagni di classe o dell'attività sportiva) che si auto organizza, con il supporto operativo del servizio sociale e del centro affidi, per le attività ritenute necessarie (ad es. accompagnare a scuola i bambini o tenerli presso di sé nei momenti in cui i genitori sono al lavoro).

Le reti familiari rappresentano una forma di solidarietà più compatibile con gli impegni che ha ogni famiglia, poiché consente di condividere l'impegno, rendendolo così più facilmente assolvibile.

Il servizio pubblico che definisce il progetto, anche in questo caso, agisce come elemento di congiunzione tra il bisogno e l'offerta di disponibilità.

### **3. Il sostegno omoculturale**

È una forma innovativa che risponde alle esigenze di una società sempre più multietnica e sta iniziando a svilupparsi anche nel territorio pistoiese.

Il sostegno omoculturale è una forma di supporto che una famiglia immigrata offre a un'altra famiglia della stessa cultura, con modalità plurime anche attraverso l'accoglienza nella propria casa dei figli di quest'ultima per alcune ore del giorno.

È utile nelle situazioni in cui il percorso di integrazione e la conoscenza della lingua, della cultura e delle consuetudini del paese ospitante non sono state ancora apprese o non sono note del tutto e possono rappresentare uno svantaggio sociale per i minori.

L'appoggio che viene fornito ha un grande valore per la famiglia che lo riceve: consente infatti di ridurre le difficoltà di adattamento e sostenere una migliore e più rapida integrazione nel tessuto sociale, e allo stesso tempo, valorizza le famiglie straniere integrate positivamente nel nostro paese quale risorsa per altre famiglie straniere in difficoltà; essere state famiglie accolte e accoglienti favorisce infatti una maggiore sensibilità nei confronti dei connazionali più bisognosi, indispensabile per costruire esperienze di affido caratterizzate da relazioni positive e durature.

Il sostegno omoculturale promuove inoltre il coinvolgimento attivo delle comunità straniere favorendo così rapporti positivi e di fiducia delle famiglie e delle comunità straniere con il servizio pubblico.

Possono essere famiglie, coppie o persone singole che hanno sperimentato un percorso positivo di integrazione nel nostro Paese, che conoscono bene le tradizioni, le aspettative e i vissuti di un migrante, ma anche la cultura italiana; ciò rappresenta infatti un sostegno e una risorsa

## SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE



in grado di facilitare l'integrazione della famiglia di origine del bambino e anche di quest'ultimo.

Previo accordo, formale, con le scuole possono essere attivati percorsi di supporto alle attività scolastiche dei bambini neo arrivati, a cura di persone volontarie, della stessa lingua e cultura, maggiorenni, impegnate a titolo gratuito – salvo eventuale rimborso spese-. Tali persone saranno appositamente formate dalle scuole stesse, con la finalità di sostenere insegnati e alunni nella reciproca conoscenza, favorendo l'integrazione scolastica fin dalle prime fasi del percorso migratorio.



## PROGETTO *PONTE*

# FAMIGLIE ACCOGLIENTI PER LA PRIMA INFANZIA

### **Premessa**

Le Linee Guida in tema di tutela dei minori e di affidamento familiare richiedono di assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia di età 0-3 anni gli interventi di affidamento familiare rappresentano la risposta ritenuta più idonea dove si presenti la necessità di un allontanamento dalla famiglia di origine. Devono, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età. Gli studi sullo sviluppo psicologico nella prima infanzia hanno ampiamente dimostrato come, per qualsiasi bambino, sia molto importante poter contare fin dalla nascita su figure di accudimento in grado di instaurare con lui una relazione di fiducia che lo faccia sentire accolto e protetto.

Gli studi più recenti sull'attaccamento e sull'intersoggettività hanno ampiamente dimostrato come i bambini siano, fin dalla nascita, predisposti, capaci e bisognosi di entrare in relazione con un adulto disponibile ed in grado di sintonizzarsi emotivamente con loro. Una relazione positiva con una figura adulta, anche quando tale relazione è destinata ad interrompersi, costituisce un'esperienza favorevole alla crescita del bambino che lo aiuterà nelle successive relazioni.

Per rispondere alle esigenze dei più piccoli che si trovino, temporaneamente e improvvisamente, privi di idoneo supporto familiare, i Centro Affidi della Società della Salute Pistoiese e della Valdinievole, hanno ritenuto di formulare il presente progetto denominato "PONTE Famiglie accoglienti per la Prima Infanzia" finalizzato a garantire la pronta accoglienza in affido familiare di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, evitando in questo modo il loro inserimento e la lunga permanenza in struttura o la permanenza in Ospedale per tempi eccessivi rispetto alle loro esigenze di cura.

Tale progetto, già sperimentato in numerose realtà italiane, ha carattere innovativo sui territori della Valdinievole e Pistoiese con avvio previsto alla fine del 2021.

### **Obiettivi**

Il progetto PONTE intende garantire l'accoglienza in famiglia affidataria di minori di età compresa tra 0 e 3 anni con tempi di risposta che non superino le 72 ore.

L'affidamento familiare tempestivo e a breve termine costituisce l'intervento più adeguato rispondendo a due obiettivi fondamentali:

1) offrire nel più breve tempo possibile una situazione di tutela al neonato esposto altrimenti ad una situazione di grave rischio;



2) consentire agli operatori e all'A.G. di approfondire, in tempi brevi, la conoscenza e la valutazione delle capacità genitoriali anche con il supporto dei servizi specialistici, che consenta di formulare un progetto più a lungo termine per il futuro del bambino, che preveda: il rientro nella famiglia, anche allargata, l'apertura di un procedimento di adottabilità o un progetto di affidamento familiare.

### **Durata accoglienza**

Si stabilisce che l'affido PONTE abbia una durata non superiore ai 6 mesi, prorogabili, eccezionalmente a 12 mesi, salvo diversa indicazione dall'A.G.

Tale periodo di tempo dovrà essere finalizzato alla progettazione a favore del minore e alla definizione con l'A.G. della collocazione ritenuta opportuna per il bambino (rientro nella famiglia di origine, affidamento temporaneo, adozione, ecc.).

### **Requisiti richiesti agli affidatari**

I requisiti richiesti agli affidatari disponibili ad impegnarsi in questa tipologia di progetto sono così riassumibili:

- Adeguate competenze relazionali ed educative, valutate e sostenute dal Centro Affidi e sperimentate nel corso di progetti di accoglienza precedenti
- Disponibilità a occuparsi del bambino per l'intero arco della giornata.
- Abitazione con spazi ed attrezzature adatti per bambini di età 0/3 anni.
- Capacità di facilitare il passaggio del bambino ad altra collocazione

È essenziale che la famiglia sia capace di creare fin da subito un contesto affettivo e nel contempo sia preparata a saper accettare la separazione al momento opportuno, collaborando per garantire un accompagnamento sereno al nuovo luogo di vita.

È preferibile che non siano famiglie alla prima esperienza, pertanto non sono risorse reperibili mediante campagne per l'affidamento generiche.

È considerato un elemento di positività la presenza di figli biologici, possibilmente non troppo piccoli e in grado di capire il passaggio di bambini all'interno della loro famiglia.

Devono, inoltre, essere disponibili ad attivarsi ed organizzarsi per il pronto intervento.

Per l'avvio sperimentale del progetto i Centri Affidi hanno provveduto ad individuare 5 nuclei familiari, già valutati positivamente dal centro stesso e dal Tribunale poiché con pregressa esperienza di affidamento familiare, disponibili ad impegnarsi in questo progetto.



## **PREPARAZIONE E SOSTEGNO AGLI AFFIDATARI**

Possono rendersi disponibili per gli affidi in pronta accoglienza di bambini 0/3 anni solamente persone, singole o in coppia, già inserite nella banca dati dei Centri Affidi.

Sarà garantita una formazione specifica per gli affidatari candidati e selezionati per il progetto, congiunta con i due Centri affidi (Pistoia e Valdinevole).

Gli operatori dei due centri affidi, di concerto con gli altri servizi socio-sanitari di volta in volta coinvolti nella gestione del caso, assicureranno agli affidatari adeguato sostegno sociale, psicologico ed educativo.

Inoltre, in considerazione dalla specificità che tale tipo di affidi comporta, potrà essere valutato un contributo di entità maggiore.

## **PROCEDURA DI INSERIMENTO DEL MINORE IN AFFIDO**

La procedura di avvio dell'affido PONTE prevede che, qualora vi sia la necessità di inserire urgentemente e temporaneamente un minore di età 0/3 anni in affidamento familiare, il Servizio Sociale territorialmente competente ne faccia richiesta al Centro affidi di riferimento, che provvede a contattare immediatamente una delle risorse disponibili per il progetto PONTE a cui presentare la situazione del minore da accogliere.

Se dal confronto non emergono fattori ostativi, si procede con l'avvio dell'affido nel più breve tempo possibile, definendo contestualmente obiettivi e durata del progetto di accoglienza, previa tempestiva informazione, anche per le vie brevi, all'Autorità Giudiziaria competente (pm c/o Tm), a cui inviare nel più breve tempo possibile dettagliata relazione. Successivamente, si procederà alla definizione e gestione del progetto mediante la collaborazione tra il Centro Affidi, le assistenti sociali territorialmente competenti, gli altri servizi specialistici coinvolti e l'Autorità Giudiziaria.

## **CREAZIONE DI UNA BANCA DATI**

Si prevede la creazione di una Banca Dati di famiglie disponibili ad aderire al Progetto PONTE e la definizione di percorsi formative ricorrenti per incrementare il numero degli affidatari disponibili.

Tale Banca Dati potrà essere sottoposta all'attenzione del Tribunale per i Minorenni per la conoscenza delle persone, qualora l'A.G. lo ritenga opportuno.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 26 del 21-10-2022**

**In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 24-10-2022 al 08-11-2022**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 24-10-2022**